

CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE "ARCHIVIO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA CULTURA REGIONALE" E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE PER LA VALORIZZAZIONE DELL' "ARCHIVIO DEGLI SCRITTORI E DELLA CULTURA REGIONALE"

L'Università degli Studi di Trieste (Cod. Fisc. 80013890324 e Partita IVA 00211830328) in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17/06/1965, e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2023 (prot.n165688);

e

l'Associazione "Archivio e Centro di Documentazione della Cultura Regionale", di seguito indicata più brevemente "Associazione", con sede legale in Trieste, via Donata 1, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, prof. Gianni Cimador nato a Udine (UD) il 13/08/1975 e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Associazione,

premesse:

- che l'Associazione denominata "Archivio e Centro di Documentazione della Cultura Regionale", con sede a Trieste, via Donata 1, ha nel corso degli anni raccolto numerose opere di rilevante interesse artistico-culturale, costituendo così un prezioso "giacimento" di singolare importanza;
- che l'Università degli Studi di Trieste è un'Istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, i cui fini primari sono la promozione, l'organizzazione della ricerca scientifica, la diffusione dei suoi risultati e lo svolgimento dell'insegnamento superiore, nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario. Attraverso il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Università concorre allo sviluppo culturale ed economico del Paese;
- che con delibera di data 15 dicembre 2009, prot. units. 13 gennaio 2010 n. 472, l'Associazione, come meglio identificata in epigrafe, ha deciso all'unanimità la confluenza del proprio patrimonio tra i beni dell'Università degli Studi di Trieste, per essere collocato nel sistema museale, bibliografico e documentale di Ateneo, mettendo conseguentemente a bacino risorse e competenze molteplici, atte a meglio favorirne le procedure inventariali, catalografiche e, pertanto, la fruibilità;
- che successivamente l'Università, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2009, ha autorizzato la confluenza del patrimonio dell'Associazione tra i beni dell'Ateneo, manifestando vivo e concreto interesse all'acquisizione e conservazione di tale materiale presso la propria sede come di seguito individuata;
- che i beni oggetto della donazione sono al momento attuale collocati presso la sede della Biblioteca di



Studi Umanistici, sita in Via del Lazzaretto Vecchio 8 – I piano, Trieste;

- che con delibera del 17 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha accettato la donazione in argomento, formalizzata con successivo Contratto di donazione di beni mobili Rep. Units n. 4738 del 18 ottobre 2012;

-che l'Ateneo è istituzionalmente impegnato a conservare e custodire i beni provenutigli da o tramite l'Archivio, nel rispetto del regolamento del Sistema Museale di Ateneo Smats, salvaguardandone l'unità e l'autonoma visibilità, a eseguire le procedure di inventariazione e catalogazione dello stesso e altresì ad assicurarne la collocazione e la conservazione in idonei locali appositamente individuati.

- che l'Associazione ha svolto nel tempo una rilevante attività d'individuazione di nuovi fondi archivistici, fatti confluire all'interno del patrimonio dell'“Archivio degli Scrittori e della Cultura Regionale”, nonché di tramite fra i donatori e l'Università, provvedendo inoltre a valorizzare i beni qui custoditi tramite la produzione di pubblicazioni, mostre documentarie e attività divulgative,

- che l'Università riconosce come coerenti con i propri fini istituzionali gli obiettivi culturali perseguiti dall'Associazione,

- che l'Associazione ritiene di fondamentale importanza l'opera di conservazione, catalogazione e messa a disposizione della comunità degli studiosi e degli appassionati dei beni dell'Archivio svolta dall'Università,

convergono e stipulano quanto di seguito

ART. 1 – Valore delle premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.



ART. 2 – Oggetto

L'Associazione si impegna, laddove possibile, a promuovere lasciti di rilevante interesse storico-scientifico-culturale, facendosi da tramite tra i potenziali donatori e l'Università.

L'Associazione inoltre si impegna a proporre all'Ateneo lo svolgimento a titolo gratuito di attività scientifiche e di divulgazione relative ai beni custoditi nell'Archivio, da realizzarsi secondo modalità stabilite d'intesa con il Sistema Museale di Ateneo.

L'Associazione infine si impegna a svolgere a titolo gratuito attività di consulenza scientifica riguardo all'acquisizione, alla conservazione, all'utilizzo e alla divulgazione dei beni fatti acquisire, per suo tramite, al patrimonio dell'Università.

L'Università si impegna a proseguire l'opera di valorizzazione dei beni presenti e che perverranno all'Archivio nell'ambito delle attività promosse dallo SMATS.

ART. 3 - Visibilità

L'Università degli Studi di Trieste si impegna a porre in essere ogni atto utile al fine di rendere visibile il concorso dell'Associazione nell'ambito di iniziative che coinvolgano il materiale dell'Archivio, concordandone preventivamente con la stessa le modalità. L'Associazione a sua volta si impegna a rendere visibile il concorso dell'Ateneo nelle proprie iniziative, concordandone preventivamente con lo stesso le modalità.

ART 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per l'Università degli Studi di Trieste la referente è tenuta a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nella Prof.ssa Sergia Adamo.

Per l'Associazione il referente è il Prof. Gianni Cimador.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

ART 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4 è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

ART 6 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

ART 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

L'Associazione non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni dell'Associazione né la rappresenta, agendo sempre



ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Associazione.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dall'Associazione; è parimenti esclusa ogni garanzia dell'Associazione per le obbligazioni contratte dall'Università.

ART 8 – Codici etici e di comportamento

L'associazione dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università e consultabili nel sito web dell'Ateneo.

ART 9 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

ART. 10 – Pubblicazioni.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

ART 11 – Uso del logo

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività, promozionale o meno, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso

scritto.



ART 12- Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

L'Università rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

ART. 13 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per ulteriori periodi triennali, previo scambio di comunicazioni a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) tra le parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie. In ogni caso, il recesso dev'essere comunicato alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), con congruo anticipo pari ad almeno tre mesi. Per l'Università: ateneo@pec.units.it; per l'Associazione: archiviocentrodoc@pec.it.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, se del caso previa sottoscrizione di specifici accordi.

ART 14 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

ART 15 - Spese

La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti al presente atto sono ripartite fra le Parti.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Trieste, - 8 NOV, 2023

Trieste, 16/x/2023

Il Rettore

Il Presidente


dell'Università degli Studi di Trieste


dell'Associazione "Archivio e Centro di

Documentazione della Cultura Regionale"

Prof Roberto Di Lenarda

Prof. Gianni Cimador





Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 (Clausola di limitazione della Responsabilità) e 14 (Controversie) della presente Convenzione.

Il Rettore

Il Presidente

dell'Università degli Studi di Trieste

dell'Associazione "Archivio e Centro di

Documentazione della Cultura Regionale"

Prof. Roberto Di Lenarda

Prof. Gianni Cimador

